

Codice A1601B

D.D. 24 novembre 2020, n. 667

DPR 357/97 e s.m.i., l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Progetto "Misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232" nel Comune di Valdilana (BI). Proponente: Comune di Valdilana. Screening di Valutazione d'Incidenza rispetto alla ZSC IT1130002 "Val Sessera".



ATTO DD 667/A1601B/2020

DEL 24/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1600A - AMBIENTE,
A1601B - Biodiversità e aree naturali**

ENERGIA

E

TERRITORIO

OGGETTO: DPR 357/97 e s.m.i., l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Progetto "Misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232" nel Comune di Valdilana (BI). Proponente: Comune di Valdilana. Screening di Valutazione d'Incidenza rispetto alla ZSC IT1130002 "Val Sessera".

Premesso che

in data 02 novembre 2020 (prot. n. 104303/A16.01A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte l'istanza del comune di Valdilana (BI), per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente la realizzazione di misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232 nel Comune di Valdilana;

l'area di intervento è ubicata all'interno della ZSC IT1130002 "Val Sessera" istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE per la costituzione della Rete Natura 2000;

a seguito dell'approvazione delle Misure di conservazione sito-specifiche, approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/01/2016, il Sito IT1130002 "Val Sessera" è stato designato Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con Decreto della MATTM del 03/02/2017;

il progetto consiste nella realizzazione di circa 300 nuovi cavalletti paravalanghe in legno, nella riparazione dei paravalanghe esistenti in struttura metallica e legno, in un miglioramento boschivo e nell'impianto di 3.000 abeti rossi;

la carta degli habitat allegata alle "Misure di Conservazione sito-specifiche" del Sito, indica la presenza sull'area interessata dall'intervento di "rocce e macereti" e, in parte, di "Praterie acidofile a *Nardus stricta* ricche di specie" afferibili all'habitat cod. Natura 2000 "6230". Per tale habitat di interesse prioritario, le succitate Misure di conservazione prevedono il divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;

nella documentazione presentata, tuttavia, il proponente dichiara di aver effettuato approfondimenti in merito agli habitat presenti e l'area oggetto di intervento risulta caratterizzata da praterie a *Festuca scabriculumis*, con specie erbacee di accompagnamento quali *Carex sempervirens*, *Anthoxanthum alpinum*, *Potentilla erecta*, *Polygala chamebuxus*. Il proponente, dunque, esclude la presenza dell'habitat "6230" sia per i rilievi effettuati sia per la notevole asperità e pendenza della superficie. Tale interpretazione risulta coerente con "*I tipi pastorali delle Alpi piemontesi*" (Cavallero et al, 2007) nonché con quanto dichiarato nell'ambito di analoghi interventi effettuati nel medesimo Sito per i quali è stata espletata la procedura di Valutazione d'Incidenza conclusasi con D.D. n. 499 del 16 ottobre 2019;

riguardo le specie indicate per i nuovi impianti, il proponente dichiara che è stato scelto l'abete rosso (*Picea abies*) rispetto ad altre specie idonee alla stazione, per le seguenti caratteristiche:

- è caratteristico di climi continentali, anche sui versanti esposti a Sud delle Alpi; ciò è un punto a favore rispetto al faggio, tipico di condizioni subatlantiche;
- possiede un'elevata esigenza idrica, ma minore rispetto a quella del faggio (il faggio predilige aree con umidità atmosferica elevata, come i versanti esposti a N);
- possiede una maggiore tolleranza del freddo invernale e delle gelate tardive: il faggio presenta una fogliatura precoce ed è maggiormente sensibile alle basse temperature; la fioritura del larice può essere danneggiata da gelate primaverili;
- è dotato di una maggiore plasticità ecologica, in confronto a tutte le altre specie considerate, sia dal punto di vista edafico che termico (l'abete rosso è presente sia nel piano montano che nel piano subalpino), adattandosi anche su suoli superficiali;
- è una specie sempreverde ed esercita una cospicua intercettazione delle precipitazioni nevose da parte della chioma, diminuendo l'accumulo nevoso al suolo; parte delle precipitazioni evaporano direttamente dall'albero oppure cadono al suolo in forma di ammassi di neve (uniti ad aghi, rametti e gocce d'acqua), che compattano la neve e la stabilizzano maggiormente.
- Inoltre, il popolamento che si verrà a formare in futuro diminuirà la velocità del vento, e quindi lo spostamento e il successivo accumulo di neve. Degna di considerazione è l'inferiore differenza termica negli strati del manto nevoso rispetto a quella riscontrabile al di fuori del bosco: questo limita la formazione di strati di neve pressoché liquida in prossimità del terreno, diminuendo il rischio di distacco di valanghe;
- la preferenza verso tale specie è ulteriormente motivata dalla presenza di rimboschimenti di abete rosso nelle vicinanze della zona di intervento che ne dimostrano l'idoneità stazionale;

in merito all'intervento di miglioramento boschivo, il proponente indica che si tratta di un intervento di bonifica di un bosco danneggiato da avversità atmosferiche (valanghe, incendio) consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia e dei fusti tagliati;

per quanto riguarda la cantieristica, il proponente dichiara che non verranno realizzate piste di cantiere e che il materiale necessario (legno, materiale vegetale) sarà trasportato a monte tramite elicottero con rotazioni che dureranno in tutto meno di dieci ore distribuite su circa 4 mesi di lavoro. L'area di stoccaggio materiali a valle sarà localizzata nei pressi di Poggio Cossato, lungo la strada Panoramica Zegna, da dove l'elicottero procederà al carico dei materiali. A monte dell'area saranno individuate più aree di deposito dei materiali ubicandole laddove il terreno lo ermette. Non saranno quindi realizzate nuove aree di stoccaggio né di carico/scarico ed il personale raggiungerà il cantiere a piedi lungo il sentiero che si diparte dalla Strada Panoramica.

Considerato quanto indicato dal proponente nella documentazione esaminata, si ritiene che, con alcune prescrizioni finalizzate ad evitare potenziali impatti, il progetto non produrrà impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela e per le quali è stata istituita la ZSC IT1130002 "Val

Sessera”, tenuto anche conto che si tratta di interventi simili ed in continuazione con altri progetti pluriennali di messa a dimora di alberi e di posa di cavalletti con funzione di difesa dalle valanghe al fine di garantire la sicurezza della SP232 e delle persone e mezzi in transito.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, nonché dalla D.G.R. n. 1-1903 del 04/09/2020, “L.r. 19/2009 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 – Misure di Conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000. Approvazione”

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- Visto l'articolo 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, con D.G.R. m. 17-2814 del 18/1/2016, con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 04/09/2020 " L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione";
- Vista la D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione decimo gruppo di misure.";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/11/2017 "Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 5 ZSC della regione biogeografica continentale e di una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte";
- Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 02/11/2020;
- Vista la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
- Vista la legge regionale 28 luglio 2009, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa e per quanto riportato negli elaborati presentati, il progetto “Misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232”, nel comune di Valdilana (BI), proposto dal comune di Valdilana, ricadente nella ZSC IT1130002 “Val Sessera” dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione di incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti gli interventi in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 e s.m.i. “L.r. 19/2009 “Testo

unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” e delle Misure di Conservazione sito-specifiche approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 che si intendono qui integralmente richiamate, e a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sospendere gli interventi durante il periodo di nidificazione dell'avifauna dal 1° maggio al 15 luglio;
- eventuali aree di deponia dovranno avere carattere provvisorio ed essere ripristinate allo stato originario al termine dei lavori.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601B - Biodiversità e aree naturali)
Firmato digitalmente da Vincenzo Maria Molinari